

Sentenza n. 833/2021 pubbl. il 26/03/2021
RG n. 6305/2018
Repert. n. 1799/2021 del 26/03/2021

N. 6305/2018 R.G.A.C.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Monica Marrazzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6305/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 25/09/2020 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-*quinquies*, comma 1, c.p.c.,

TRA

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA 80049220637, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall' avv. SEQUINO FRANCESCO, presso il cui studio in Giugliano in Campania alla via S. Francesco a Patria n. 134 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti

attore

E

MEDH CENTER SRL 03708431212, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CAVALLARO GENNARO e dall'avv. ANTONIO CAVALLARO , presso il cui studio in VIA DENTICE 31 NOCERA INFERIORE è elettivamente domiciliato giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

convenuto

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni: Come in atti e come da verbale dell'udienza del 25/09/2020

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



Con atto di citazione regolarmente notificato, il Comune di Giugliano in Campania proponeva formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2142/18 reso in favore di Medh Center s.r.l. per prestazioni socio-sanitarie.

L'opposizione sostanzialmente si fonda sui seguenti motivi: a) carenza di legittimazione passiva del Comune di Giugliano in Campania relativamente alle prestazioni rese nei mesi di Ottobre e Novembre 2016, per le quali è stato chiesto, a mezzo di ricorso monitorio, il pagamento della somma di euro 6.240,36: parte opponente a tal riguardo ha affermato che il soggetto tenuto al pagamento delle dette prestazioni è da individuarsi nella società So.re.sa. spa, quale centrale unica di pagamento per effetto di quanto stabilito dalla legge della Regione Campania n. 4/2011 e della delibera della Giunta Regionale n. 282 del 14.06.2016; b) la non debenza degli interessi moratori ex d.lgs n.231/2002.

Ciò premesso, va dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere per sopravvenuto parziale difetto di interesse alla pronuncia giurisdizionale (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2567), in relazione alla somma di euro 40.333,18 (pari all'importo di euro 40.358,45 , per il quale è stata concessa in data 7.11.2018 la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e la somma residua impagata di euro 25,27) atteso l'avvenuto pagamento della detta somma da parte opponente (per quanto affermato da entrambe le parti nelle comparse conclusionali).

Ciò determina la necessità di revocare interamente il decreto ingiuntivo opposto. È pacifico, infatti, che il credito-capitale azionato con il procedimento monitorio sia stato corrisposto dal Comune di Giugliano nelle more del presente giudizio. In casi siffatti - ovvero allorquando il debitore provveda al pagamento nel lasso di tempo intercorrente tra il deposito del ricorso per ingiunzione e la notifica dello stesso, come anche successivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo, si verifica una cessazione (totale o parziale) della materia del contendere. Con la conseguenza che l'opposizione spiegata dal debitore deve essere, in tutto o in parte, accolta e che il decreto ingiuntivo va revocato in toto. Va infatti evidenziato che l'accertamento in ordine all'esistenza del credito agito in via monitoria non deve essere effettuato con riferimento alla data di deposito del ricorso o di emissione del decreto ingiuntivo bensì con riferimento al momento della pronuncia della sentenza che chiude la fase di opposizione (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 6514/2007; Cass, civ. 20872/2004). Nel caso di specie, il credito capitale azionato in via monitoria dalla Medh center srl per l'importo pari a euro 40.333,18 non risulta allo stato sussistente, essendo sopravvenuto il relativo pagamento. La materia del contendere risulta, quindi, in parte cessata, residua il contendere in ordine alla





debenza della somma di euro € 6.240,36, per le prestazioni rese nel bimestre Ottobre-Novembre 2016; per la somma di euro 25,27, rimasta impagata; e in ordine alla spettanza degli interessi di mora sulla predetta somma capitale.

Orbene, si reputa infondata la eccezione formulata dalla opponente in ordine alla pretesa carenza di legittimazione passiva relativamente alla pretesa creditoria delle prestazioni rese nell'Ottobre-Novembre del 2016.

Non coglie nel segno la argomentazione di parte opponente in base alla quale il pagamento andrebbe richiesto alla So. Re.sa. spa.

Parte opponente trascura di considerare che il rapporto sussistente tra l'ente e Soresa spa è da inquadrare in una semplice delegazione di pagamento.

Ma procediamo con ordine.

Con delibera n. 282 del 14/06/2016, la Giunta Regionale della Campania ha dato avvio ad un nuovo procedimento di pagamento delle prestazioni sanitarie di rilevanza sociale erogate dalle Strutture che forniscono prestazioni socio sanitarie residenziali e semi residenziali per disabili ed adulti/anziani non autosufficienti, atto a consentire che la quota di compartecipazione sociale di tali prestazioni, erogata a seguito di ammissione ai servizi regolarmente determinata dalle UVI – Unità di Valutazione Integrata, venga trasferita dalla Regione alle AA.SS.LL., e da queste corrisposta alle Strutture, in nome e per conto dei Comuni/Ambiti territoriali per i Piani di Zona Sociali, che restano tuttavia gli unici debitori. Le AA.SS.LL. provvedono, sulla base degli elementi a loro disposizione per la verifica della remunerabilità delle prestazioni (verbali UVI; flussi informativi file H, attestati di liquidabilità), ad acquisire, preliminarmente dai centri erogatori del proprio territorio, le informazioni necessarie a identificare le fatture per la componente sociale da pagare, e a comunicare alla Centrale Unica di Pagamento SoReSa le fatture degli Ambiti da liquidare.

Orunque, i singoli centri che erogano le prestazioni de quibus, anche Medh Center srl, non hanno nessun rapporto con SO.RE.SA, semplicemente delegata al pagamento.

E' opportuno richiamare in limine alcuni principi di legittimità sulla distinzione tra delegazione di debito [ex art. 1268 c.c.](#) e delegazione di pagamento [ex art. 1269 c.c.](#), e sulla classificazione della fattispecie concreta nell'uno o nell'altro paradigma normativo, questi essendo gli aspetti centrali della lite.

La delegazione di debito ha funzione creditoria (delegatio promittendi), aggiungendo un nuovo debitore (delegato) con posizione di obbligato principale accanto al debitore originario (delegante) si da rafforzare la posizione del creditore delegatario, mentre





la delegazione di pagamento ha funzione solutoria (delegatio solvendi), prevedendo che l'obbligazione sia adempiuta da un terzo (delegato) anzichè dal debitore (delegante), senza per ciò solo aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario (Cass. 12 marzo 1973, n. 676). L'assunzione dell'obbligo da parte del delegato, a norma dell'[art. 1268 c.c.](#), non esige speciali requisiti di forma e può avvenire anche per fatti concludenti e in via progressiva ([Cass. 11 settembre 2007, n. 19090](#); [Cass. 19 febbraio 2019, n. 4852](#)); tuttavia, stabilire se trattasi in concreto di delegatio promittendi [ex art. 1268 c.c.](#), quindi se il delegato sia direttamente obbligato verso il delegatario e questi possa agire direttamente verso il delegato, o si tratti invece di mera delegatio solvendi [ex art. 1269 c.c.](#), senza azione diretta del delegatario verso il delegato, è valutazione di fatto, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove non risultino violati i criteri legali di ermeneutica negoziale ([Cass. 9 dicembre 2003, n. 18735](#)).

A norma dell'[art. 1269 c.c.](#), il terzo delegato per eseguire il pagamento, ancorchè sia debitore del delegante, "non è tenuto ad accettare l'incarico" (comma 2); egli, salvo che il debitore l'abbia vietato, "può obbligarsi verso il creditore" (comma 1).

L'accettazione della delegazione di pagamento da parte del delegato ha rilievo unicamente nel rapporto interno col delegante, nel quale l'incarico di pagamento potrebbe essere rifiutato anche ove vi fosse provvista; con ogni evidenza, quindi, l'assunzione da parte del delegato di un obbligo esterno, verso il creditore delegatario, richiede un quid pluris rispetto all'accettazione dell'incarico di pagamento nel rapporto interno di delegazione.

Per quanto concerne l'adesione del delegatario, questa, se accompagnata da espressa liberatoria del debitore originario, ha l'effetto di rendere privativa la delegazione di debito ([art. 1268 c.c.](#), comma 1); nella delegazione di debito cumulativa, essa ha l'effetto di postergare il debito originario rispetto al nuovo, obbligando il delegatario a rivolgersi prima al delegato che al delegante ([art. 1268 c.c.](#), comma 2). (v. Cassazione civile sez. II, 20/04/2020, n. 7945).

Orbene, dagli non risulta alcun documento dal quale evincere l'avvenuta assunzione da parte di So. Re. Sa. di un obbligo esterno nei confronti del creditore (in tal caso Medh Center), tale da doversi ritenere che Soresa si sia obbligata nei confronti di Medh.

Il ruolo di Soresa è limitato al rapporto interno con l'ente pubblico delegante.

Il rapporto obbligatorio relativo al pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie permane tra Medh Center e il Comune Capofila dell'Ambito in cui risiedono i pazienti destinatari delle prestazioni.



Occorre, a questo punto, procedere all'esame della fondatezza della domanda con riferimento ai soli interessi di mora, ai sensi del D.Lgs n. 231/2002. Al riguardo, deve evidenziarsi come la Direttiva comunitaria 2000/35/CE, di cui il decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 costituisce attuazione, si propone, in tema di ritardi di pagamento, di eliminare o di attenuare taluni degli effetti negativi derivanti dallo squilibrio della forza contrattuale dei contraenti nelle transazioni commerciali. Tali disposizioni trovano attuazione in relazione ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, senza limitazioni soggettive e, quindi anche per i contratti di cui è parte una Pubblica Amministrazione. Tale interpretazione è avvalorata dal tenore letterale dell'art. 2 del d.lgs. n. 231/02 in cui si conferma che per transazioni commerciali devono intendersi i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo. Alla luce di quanto statuito dal comma 2 del citato art. 2, nella categoria soggettiva delle pubbliche amministrazioni rientrano anche le amministrazioni sanitarie. Pertanto, rientra nell'ambito di applicazione del decreto in parola l'ipotesi di un contratto fra una pubblica amministrazione ed un soggetto esercente un'attività economica organizzata finalizzato alla prestazione di un servizio il quale richieda per la propria opera il pagamento di un corrispettivo. Tale deve considerarsi il rapporto che si instaura tra le Aziende Sanitarie o i Comuni capofila ed i soggetti autorizzati alla fornitura di prestazioni sanitarie. In ogni caso, si evidenzia come l'applicabilità degli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 232 del 2002 anche con riguardo alle prestazioni sanitarie fornite da un soggetto privato in regime accreditato, sia stata affermata nella giurisprudenza di legittimità (in tal senso, Cass. n. 20391 del 2016) .

Pertanto, nel caso di specie va senz'altro riconosciuto che la disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 231/2002, in ordine al saggio ed alla decorrenza degli interessi moratori, è applicabile, sicchè appare infondata l'eccezione del Comune di Giugliano diretta a contestare la debenza degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, rientrando a pieno titolo quest'ultima tra le parti delle transazioni commerciali a cui fa riferimento la norma citata.

Infine, a fronte della mancata contestazione parziale del credito, in forza della quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non si comprende il mancato pagamento della somma di euro 25,27 che, data l'assenza di qualsiasi giustificazione, va pagata all'opposta.





Quanto alle spese, seguono la soccombenza. In particolare, considerato che il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale è sopravvenuto rispetto all'emissione del decreto ingiuntivo opposto e considerata l'accertata debenza della restante somma nonché degli interessi di mora ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, le spese di lite devono essere poste a carico del Comune di Giugliano. Sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM n. 37/2018, con applicazione dei valori medi, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

- accoglie in parte l'opposizione;
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in relazione alla somma di euro 40.333,18 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'opposta Medh Center srl., della somma di euro 6.256,66 (€ 6.240,39 + 25,27) oltre interessi al tasso di cui al Dlgs. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento fino al soddisfo;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 7.254,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Antonio Cavallaro e Gennaro Cavallaro, procuratori antistatari.

Così deciso in Aversa, il 24/03/2021.

Il Giudice
(dott. Monica Marrazzo)



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
AVERSA

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Copia conforme all'originale del documento estratto dal registro informatico SICID rif. RG. 6305/2018 (SENTENZA N.833/2021)

Si rilascia, in forma esecutiva, a richiesta degli AVV.ti CAVALLARO GENNARO e ANTONIO CAVALLARO quali procuratori di : MEDH CENTER SRL

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Aversa, li 30/03/2021

Il Funzionario
Anna Ersilia Piscopo




Attestazione di conformità ex art. 52 DL 90/2014

I sottoscritti Avv.ti Gennaro Cavallaro C.F. (CVLGNR52B13F912Y) e Antonio Cavallaro C.F.(CVLNTN80D25F912N) nella loro qualità di procuratori e difensori del centro Medh Center s.r.l. con sede in Napoli alla via Cesare Battisti n. 15 ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis comma 9 del DL 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014, attestano che la presente copia della sentenza n.883/2021 – R.G. 6305/2018 resa dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione II civile Giudice Dott.ssa Monica Marrazzo, pubblicata in data 26/03/2021 e spedita in formula esecutiva in data 30/03/2021 nel procedimento R.G.n.6305/2018 – Sentenza n. 833/2021, è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto. Dichiariamo, sotto la propria responsabilità, che la presente è la sola copia spedita in forma esecutiva che intendono azionare, ex art. 476, comma 1 cpc

Esso consta di n.ro 07 pagine, esclusa la presente.

Li,

Avv. Gennaro Cavallaro



Avv. Antonio Cavallaro

